



**C.N.A. Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Savona
17100 Savona - Via Paleocapa, 22/7
Tel. 019/82.97.08 - Fax 019/85.36.89
e-mail infocna@cnasavona.it
<http://www.cnasavona.it>

NORMATIVA AUTOTRASPORTO: pubblicata in G.U. la Legge 4 aprile 2012 n. 35, recante le disposizioni definitive in materia di regolamentazione accesso al mercato di autotrasporto, in applicazione del Regolamento CE n.1071/2009.

Il 7 aprile u.s. è entrata in vigore la Legge 35/2012 - pubblicata sul S.U. n.69 della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06/04/2012 - la quale ha recepito e reso definitivamente applicate le disposizioni contenute nel Regolamento CE n.1071/2009 (che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di autotrasporto su strada nella Comunità Europea), reintroducendo di fatto alcune restrizioni all'accesso al mercato dell'autotrasporto.

L'art. 11, commi 6 e seguenti della citata legge ha definitivamente chiarito che il Regolamento CE si applicherà a **TUTTE LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO** che esercitano o intendono esercitare la professione con automezzi aventi massa complessiva a pieno carico **SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE**.

Pertanto:

A) tutti gli AUTOTRASPORTATORI mono o pluriveicolari (o aspiranti tali) dotati di (o intenzionati ad acquistare) uno o più automezzi aventi **PORTATA MAX COMPLESSIVA PARI A 3,5 TON** (massa + portata utile = 35,00 quintali) risultante dalla carta di circolazione dell'automezzo ovvero coloro i quali intendano iniziare la professione di autotrasportatore dotandosi di uno o più automezzi non superanti tale limite sono **OBBLIGATI** a:

1. dimostrare il requisito di **CAPACITÀ PROFESSIONALE** ottenibile attraverso la frequenza obbligatoria a specifico corso di formazione **SENZA** il superamento dell'esame;
2. possedere un **IDONEO TITOLO AUTORIZZATIVO** e dimostrare l'accesso al mercato (la c.d. "licenza" con limitazioni di carico) rilevabile mediante cessione d'azienda o ramo d'azienda con acquisizione di parco veicolare Euro 5 ovvero mediante l'accesso diretto con acquisizione ed immatricolazione di almeno due veicoli Euro 5.

N.B.: *Le imprese rientranti in tale categoria, risultanti già iscritte all'Albo Autotrasportatori ed in attività alla data di entrata in vigore della citata legge (07/04/2012), ma ancora sprovviste di capacità professionale, POTRANNO CONTINUARE AD OPERARE in via provvisoria fino alla verifica della sussistenza di tale requisito da parte dell'Albo Autotrasportatori da effettuarsi entro 12 mesi da tale data (06/04/2013).*

B) tutti gli AUTOTRASPORTATORI mono o pluriveicolari (o aspiranti tali) dotati di (o intenzionati ad iniziare l'attività con) automezzi aventi **PORTATA MAX COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TON**, sono **OBBLIGATI**:

1. dimostrare il requisito di **CAPACITÀ PROFESSIONALE** ottenibile attraverso la frequenza a specifico corso di formazione e conseguimento del relativo attestato mediante superamento dell'esame, fatti salvi gli esenti totali e coloro che - avendo presentato al Ministero dei Trasporti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dalla circolare n° 1/2007 del 07/02/2007 - siano stati valutati "idonei" da quest'ultimo;
2. possedere un **IDONEO TITOLO AUTORIZZATIVO** e dimostrare l'accesso al mercato con o senza limitazioni di carico e veicoli, rilevabile mediante cessione d'azienda o ramo d'azienda, mediante l'acquisizione di parco veicolare almeno Euro 5 ovvero mediante l'accesso diretto con acquisizione ed immatricolazione di almeno due veicoli Euro 5 aventi massa complessiva minima a pieno carico di 80 ton.



**C.N.A. Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Savona
17100 Savona - Via Paleocapa, 22/7
Tel. 019/82.97.08 - Fax 019/85.36.89
e-mail infocna@cnasavona.it
<http://www.cnasavona.it>

TUTTI GLI AUTOTRASPORTATORI DI CUI ALLE LETTERE A) e B) SONO OBBLIGATI A:

1. dimostrare annualmente il requisito di CAPACITÀ FINANZIARIA - che passa a € 9.000,00 per il singolo automezzo + € 5.000,00 per ogni ulteriore veicolo - mediante fideiussione bancaria/assicurativa, polizza r.c. aziendale o certificazione patrimoniale rilasciata da consulente fiscale
2. dimostrare il requisito di ONORABILITÀ mediante visura casellario giudiziario del Tribunale territorialmente competente o autocertificazione;
3. dimostrare il requisito di STABILIMENTO, ossia disporre - oltre che di una sede legale/fiscale - anche di una sede operativa ubicata sul territorio nazionale.

N.B.: *TUTTE le imprese rientranti nelle categorie nelle lettere A) e B) di cui sopra risultanti già iscritte all'Albo Autotrasportatori ed in attività alla data di entrata in vigore della citata legge (07/04/2012) dovranno dimostrare la sussistenza di tali requisiti, oltre a fornire idonea autocertificazione del proprio parco veicolare, mediante la predisposizione di apposite domande da inoltrare a loro cura entro il 3 giugno 2012 all'Albo Autotrasportatori ed alla Motorizzazione Civile territorialmente competenti.*

GESTORE TRASPORTI

Il gestore trasporti (c.d. "preposto") "interno" (art. 4, par. 1, Reg. CE 1071/2009 - art. 11, comma 6-*quater* L.35/2012), se corrispondente ad un amministratore, socio, titolare, dipendente, dell'azienda di autotrasporto, continuerà ad esercitare tale funzione in esclusiva per la stessa, mentre quello "esterno", ossia legato all'azienda da un contratto di servizi scritto (art.4, c.2, Reg.CE 1071/2009), potrà dirigere l'attività di trasporto per una sola impresa con un parco veicolare max. di cinquanta mezzi e non potrà avere legami con nessun'altra impresa di trasporto su strada.

N.B.: *sono dispensate dall'esame per la dimostrazione della capacità professionale le persone (amministratore, socio, titolare, dipendente con mansioni direzionali dell'azienda di autotrasporto) che dimostrino di aver svolto continuativamente da almeno dieci anni, calcolati dal 04 dicembre 2009 (data di promulgazione del Reg. CE 1071/2009), l'attività di gestione in aziende di autotrasporto, essendo tuttora impegnati in tale settore alla data di promulgazione della legge.*

N.B.: *sono parimenti dispensate dall'esame per la dimostrazione della capacità professionale, ma non dall'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione, tutti gli autotrasportatori mono o pluriveicolari (o aspiranti tali) dotati di (o intenzionati ad acquistare) uno o più automezzi aventi portata max complessiva pari a 3,5 ton.; gli stessi dovranno comunque sostenere l'esame qualora decidano in seguito di acquisire mezzi di portata superiore a tale soglia.*

CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (mantenimento requisiti capacità professionale)

Il D.D. 291/2011 - all'art. 8, comma 6 - prevede l'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO periodico per i titolari di attestato di idoneità professionale.

I gestori di trasporti risultanti in attività dovranno pertanto frequentare un corso di aggiornamento ogni dieci anni, mentre quelli risultanti inattivi negli ultimi cinque anni dalla verifica dovranno frequentare il corso prima di poter dirigere nuovamente un'azienda di autotrasporto.